



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione penale

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DI UDIENZA
DIBATTIMENTALE DEL 22.6.2020**

Il Giudice, dott.ssa Emanuela M. Francini,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del d.l. 18/2020 *«Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie», «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;*
- (2) ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del d.l. 18/2020 *«Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;*
- (3) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.l. 18/2020 *«Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020»;*
- (4) in attuazione delle norme sopra richiamate, con decreto n. 15 del 27 aprile 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto il rinvio d'ufficio fuori udienza di tutti i procedimenti penali fissati tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020, ad eccezione dei seguenti procedimenti, che saranno invece oggetto di trattazione:
 - *«procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive*

o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»;

- «a prescindere da richiesta di parte, tutti i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali o di sicurezza»;
- «a richiesta di parte avanzata entro il termine inderogabile di tre giorni, esclusi festivi, prima dell'udienza fissata: a) i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i processi con misure cautelari reali, per i quali il giudice titolare, a fronte della richiesta ricevuta, fisserà l'udienza di trattazione in data anche diversa da quella originariamente prevista tenendo conto dei criteri tabellari vigenti»;
- «procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ma solo previa apposita declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM e i difensori interessati presenteranno tali eventuali istanze entro tre giorni prima della data se già fissata per l'atto»;

(5) da ultimo, con decreto n. 21 del 9 giugno 2020, il Presidente del Tribunale ha previsto che *“dal 22 giugno 2020 saranno altresì trattati in udienza, a prescindere da richieste di parte, tutti i procedimenti fissati in dibattimento per la sola discussione o per la declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato”*;

considerato che i procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale monocratica del giorno **22 giugno 2020** non rientrano tra le ipotesi eccezionali di cui il decreto presidenziale prevede la trattazione nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 e che i procedimenti fissati in quella udienza per la discussione o per declaratoria di prescrizione del reato devono essere fissati come in dispositivo;

considerato che, pertanto, i procedimenti fissati per tale udienza -fatte salve le eccezioni suddette- devono essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposte nel corso del dibattimento (*Cass. Sez. 3 n. 17218 del 3.3.2009 Rv 243754*);

ritenuto che la data di rinvio deve essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari, nonché distinguendo i tempi di trattazione degli affari secondo i criteri di priorità tabellari, e perciò **individuando una differente data di rinvio in relazione ai procedimenti sotto indicati**

DISPONE

l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata sul proprio ruolo per il giorno **22 giugno 2020** è rinviata d'ufficio, per gli stessi adempimenti,

all'udienza del **15 luglio 2021**, con gli stessi orari fissati per ciascun processo

AD ECCEZIONE

- **del proc. RGDIB 2567/2016 (RGNR 8413/2014)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **25.6.2020 ore 11.00** per gli stessi adempimenti;
- **del proc. RGDIB 1252/2015 (RGNR 5012/2012)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **25.6.2020 ore 9.00** per gli stessi adempimenti;
- **del proc. RGDIB 1700/2017 (RGNR 6479/2012)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **2.7.2020 ore 12.00** per gli stessi adempimenti;
- **del proc. RGDIB 2141/2017 (RGNR 4056/2015)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **20.7.2020 ore 9.30** per gli stessi adempimenti;
- **del proc. RGDIB 1777/2019 (RGNR 5616/2016)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **4.2.2021 ore 14.00** per gli stessi adempimenti;
- **del proc. RGDIB 2153/2018 (RGNR 1962/2017)**, che viene rinviato d'ufficio all'udienza del **4.2.2021 ore 10.30** per gli stessi adempimenti.

Nei procedimenti rinviati d'ufficio è sospeso, nei limiti di legge, il corso della prescrizione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la immediata comunicazione al P.M., al COA e alla Camera Penale di Tivoli.

Tivoli, 18 giugno 2020.

Il Giudice

Emanuela M. Francini

